

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) COCCIOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SORRENTINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANFRANCO COCCIOLI

Seduta del 28/04/2026

FATTO

Il ricorrente, *intestatario* di nr. 1 buono fruttifero del valore nominale di € 2.500,00 , emesso in data 28/03/2008, il cui rimborso è stato negato dall'intermediario resistente in data 22/12/2025 per intervenuta prescrizione, infruttuoso il preventivo reclamo , chiede che se ne accerti la rimborsabilità per la duplice ragione del mancato decorso della prescrizione e dell'omessa consegna del foglio informativo , di cui al dm 19.12.2000, indispensabile in mancanza di indicazioni in ordine alla scadenza sul titolo riportante solo la dicitura "1E8".

L'intermediario, costituitosi, pregiudizialmente eccepisce l'incompetenza per materia e quella temporale, mentre, quanto al merito, sostiene l'infondatezza del ricorso, atteso che il buono oggetto di ricorso, appartenendo alla serie a termine "1E8" ed avendo durata di 18 mesi, è scaduto il 28.9.2009, mentre la prescrizione è maturata dal 29.9.2019, senza atti interruttivi durante la pendenza del relativo termine.

Nelle repliche, ribadite le primigenie difese di merito, il ricorrente contesta la ricorrenza dei presupposti delle incompetenze eccepite.

L'intermediario si riporta integralmente alle proprie controdeduzioni ai fini del rigetto della domanda attorea.

DIRITTO

Il ricorso non merita accoglimento.

Sono infondate le eccezioni pregiudiziali sollevate dall'intermediario, in quanto da tempo l'ABF, con orientamento costante, ha chiarito l'ambito della propria competenza per materia e di quella temporale. Quanto alla prima, con la decisione n. 5676/2013, confermata con quella successiva n. 4656/22, il collegio di Coordinamento ha precisato che deve essere negata ai BPF "la qualifica di "strumenti finanziari" e, in via derivata, di "prodotti finanziari" suscettibili di "collocamento" ai fini dell'applicazione del T.U.F., per il fatto di essere incedibili e, come tali, non destinati alla negoziazione sui mercati".

Tale orientamento, seguito appieno anche dai collegi territoriali (nn. 1868/2012 e 2454/2012, nn. 2294/2021 e 1846/2011 nn. 719/2011 e 315/2011), trova ulteriore conferma nell'art. 1 lett. u) T.U.F., che esclude la natura finanziaria dei titoli postali.

In ordine all'altra eccezione pregiudiziale, il Collegio di coordinamento ha da ultimo ribadito (decisione n. 4656/2022) che, ai fini della competenza temporale, relativamente alla domanda di accertamento dell'esigibilità delle somme indicate nei BFP, si deve tener conto del momento in cui ne è rifiutato il rimborso, mentre sono irrilevanti le date di emissione o di scadenza di essi.

Questi principi non sono stati diversamente disciplinati dalle nuove regole sulla competenza temporale, dal momento che esse si limitano esclusivamente a restringere temporalmente la cognizione dell'Abf. Vi si dice, infatti, che *"non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso"* (cfr. *"Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" emanate ABF Milano, n. 1615/23*), senza alcun riferimento ai criteri da considerare ai fini di stabilire quando una controversia possa essere attratta nella competenza temporale dell'abf. Venendo al merito, occorre rilevare che il titolo in esame della durata di 18 mesi, sottoscritto in data 28.3.2008, è scaduto il 28.9.2009, sicché la prescrizione decennale è maturata il 29.9.2019.

Soltanto dopo il compimento della prescrizione dei buoni, parte ricorrente ha richiesto per la prima volta il rimborso con il reclamo del 18.07.2025.

Non essendo stata documentata, dunque, l'esistenza di atti in grado di interrompere la prescrizione, perché adottati durante la pendenza del relativo termine, non può che disporsi la declaratoria.

Quanto alla dedotta violazione degli obblighi informativi, deve anzitutto rilevarsi che il Collegio di Coordinamento ABF (cfr. dec. n. 1714/19) esclude che la mancata consegna del foglio informativo e le omesse informazioni impediscano la prescrizione, potendo al più legittimare una pretesa risarcitoria nella ricorrenza dei relativi presupposti.

Il ricorrente chiede il rimborso del capitale, deducendo che parte avversa non gli ha fornito adeguate informazioni preventive ed ha mancato di consegnargli il foglio informativo relativo alla caratteristiche del titolo al momento della sua sottoscrizione.

E' evidente che, trattandosi di richiesta fondata su una supposta condotta *contra jus*, tale domanda ha natura risarcitoria.

Il titolo è stato collocato in data posteriore all'entrata in vigore del D.M. 19 dicembre 2000, che ha introdotto l'obbligo di consegna del Foglio informativo analitico al momento della sottoscrizione.

Quanto ai profili risarcitori, si è pronunciato nuovamente il Collegio di Coordinamento che, con decisione n. 11113/25, ha precisato che *"Fino al giorno in cui il diritto al rimborso di un BFP non sia prescritto, permane l'obbligo dell'intermediario di consegnare al sottoscrittore il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento"*.

Alla stregua di tale ultimo principio, la domanda di risarcimento non può essere presa in esame nel merito, perché proposta oltre il sessennio dalla maturazione della prescrizione avvenuta il 30.09.2019.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE